



L' S. M. R. inoltre riterrà che i  
normali vantaggi industriali e di soprain-  
tresse per la parte assicurativa a premio  
annuo.

Prò premissa, il Direttore General-  
le propone al Consiglio di Amministrazio-  
ne di autorizzare la trattazione di col-  
lettive impiegate nelle consuete forme  
(aziendale, F. S. L., R. e simili) diretta-  
mente con grandi Imprese industriali  
e grandi Istituti economici statali, collega-  
ta con la concessione di mutuo per lo  
importo dei premi unici al tasso non  
inferiore al 4,50%, purchè:

a) - il mutuo sia fatto secondo le norme  
dell'art. 13 della legge 29 aprile 1923,  
n. 966; sia autorizzato di volta in  
volta dal Consiglio di Amministrazio-  
ne, previa considerazione delle ga-  
ranzie relative all'investimento e con  
l'osservanza di tutte le condizioni che  
potranno essere stabilite di volta in vol-  
ta, nonché di quelle che il Consiglio  
di Amministrazione si riserva di  
indicare in un formulario tipo, da